

**LA COMPRAVENDITA MERCANTILE DI MERCI A LIVELLO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE. FORME DI PAGAMENTO. LA RISERVA DI DOMINIO**

**G.NEBOT MONNE
F.CALLS GINESTA
J.L SANS PASCUAL
AVVOCATI-ECONOMISTI
Vía Augusta 125, 5º 5ª
08006 BARCELONA
Tel 93.209.67.99
Fax 93. 414.12.73**

LA COMPRAVEDITA MERCANTILE NEL COMMERCIO SPAGNOLO. FORME DI PAGAMENTO.

CONCETTO:

l'articolo 325 del Codice Commerciale stabilisce che sarà commerciale la compravendita di cose mobili per rivenderle, sia nella stessa forma si sono o in modo diverso, con animo di guadagnare nella rivendita. Ossia nel nostro Codice appare essenzialmente come un contratto tra entità mercantile o commerciali, l'oggetto del quale è compravendita di merci.

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di compravendita potrà effettuarsi in qualsiasi forma, anche se crediamo il miglior modo sia per iscritto. E' molto importante includere in questo contratto tutte le condizioni di compravendita, forme di pagamento, garanzie contrattuali, giurisdizione competente per il caso di inadempimento del contratto.

OBBLIGHI DELLE PARTI:

A) Obblighi del venditore:

1° L' Obbligo fondamentale del venditore è la consegna della cosa a titolo di proprietà. Nella compravendita commerciale è frequente, tuttavia, che la merce sia generica e debba essere trasportata da un luogo all'altro: In tale caso l'obbligazione del venditore di consegnare la cosa si adempirà mettendo questa a disposizione del compratore che con frequenza nell'ambito imprenditoriale non si produrrà nel momento della consegna materiale al compratore, ma per mezzo di una consegna fittizia a questo (per esempio, consegna al trasportatore)

Ha molta importanza determinare il momento con cui si intende "mettere le merci a disposizione del compratore" dato che, a partire da quel momento il venditore rimane libero dall'obbligo di consegna e nasce per il compratore l'obbligo di riceverle e pagare il prezzo.

2^a Inoltre alla consegna della cosa, il venditore è legalmente obbligato a consegnarla con assenza di vizi o difetti della cosa. Il Codice Mercantile spagnolo concede al compratore termini molto brevi per la denuncia dell'esistenza di tali vizi:

1.- Se i difetti sono apparenti, nello stesso atto di consegna se il compratore ispeziona in quel momento i beni o, nei seguenti quattro giorni se la merce è imballata o impacchettata.

2.- Se i difetti sono di carattere occulto nel termine di trenta giorni dalla consegna della merce. Se il compratore non realizza in questo termine nessuna reclamazione

fondata dei vizi interni della cosa venduta perde l'opportunità di effettuare ogni azione e diritto di far causa contro il venditore.

I difetti occulti che abbia la cosa venduta, dovranno farla impropria per l'uso è destinata, o diminuire in modo tale questo uso che, se il compratore li avesse conosciuti, non l'avrebbe acquistata o avrebbe pagato un prezzo minore. Tali difetti per considerarsi come vizi occulti devono essere gravi, occulti e non apparenti, con una esistenza precedente o coetanea alla vendita della merce e non suscettibili di essere revisati a semolice vista.

3°.-L'obbligo di integrità per tali difetti non solo esige al venditore una consegna di merce esente da vizi o difetti materiali, ma anche giuridici, cioè, libero di impedimenti o reclamazioni di terzi che impediscono la legale e pacifica possessione delle merci acquistate. Il venditore deve perciò offrire al compratore una merce esente di tributi, gravami o diritti di terzi che possono provocare che sia SPOSSESSATO o privato della stessa, situazione che nel Diritto spagnolo comporterebbe una evizione.

B) Obblighi del compratore

L'obbligazione principale del compratore consiste nel pagare il prezzo, obbligazione che inizia nel momento nel quale la cosa venduta è messa a sua disposizione. Il prezzo deve essere in denaro o cosa che lo rappresenti. Si deve pagare nel termine convenuto, quanto è stato stabilito, oppure nel momento della consegna o nel momento che la cosa è messa a sua disposizione.

TIPI DI PAGAMENTI.

1.- Bonifico bancario.- È la forma di pagamento più semplice dato che è solamente un bonifico bancario che realizza la Banca del compratore, su richiesta dello stesso, a favore del venditore.

2.- Assegno.- L'assegno personale emesso dal compratore dal suo conto corrente, è il mezzo abituale di pagamento nelle transazioni nazionali.

3.- Cambiali Il pagamento con questi effetti consiste, in sintesi, nell'accettazione degli stessi da parte del compratore, prima o dopo della consegna della merce secondo l'accordo preso, con l'obbligazione di effettuare il pagamento della quantità indicata "a vista" o una data o termine determinati.

L'accettazione può farla direttamente il compratore, oppure attraverso una banca, che a tale fine gli presenta gli effetti, perché una volta accettati, rimettendoli al venditore o tenendoli in suo potere fino alla data di scadenza li presenterà a riscuotere, potendo dedurli ed anticipare l'importo al venditore

Devono avere l'imposta di bollo corrispondente. Se passano più di sei mesi tra la data di emissione e di accettazione, il bollo costerà il doppio.

4° Pagherò- E' un'altra forma commerciale di pagamento che dovrà contenere: la denominazione di pagherò inserita nello testo del titolo, la promessa di pagare una quantità determinata in euro, indicazione della data di scadenza, luogo dove si dovrà effettuare il pagamento, nome della persona a chi si dovrà effettuare il pagamento o all'ordine del quale si debba effettuare data e luogo dove si firma il paghero e la firma dell'emittente del titolo. Presupponendo che il paghero non si paghi alla data di scadenza, ha la stessa forza esecutiva della tratta dato che il firmatario di un pagherò é obbligato in ugual modo che l'accettante di una tratta.

5°.- Ordinare di pagamento contro consegna di documenti.- E' un semolice ordine di pagamento emesso dal compratore alla sua Banca, condizionato alla consegna da parte del beneficiario, dei titoli indicati nell'ordine e che accreditano la proprietà delle merci.

AZIONI GIUDIZIALI PRESCRIZIONE

A. Azione Dichiarativa.- I normali documenti di qualsiasi compravendita sono le fatture, note di ordini, accettazione dei predetti ordini firmati da entrambe le parti, documentazione di trasporto se necessario, bolle di accompagnamento documenti bancari assia tutta la documentazione che accredita la consegna della merce e del prezzo assieme con le modalità di pagamento. La predetta azione si prescrive in quindici anni a partire dalla data fissata per il pagamento delle merci oggetto di compravendita.

B. Azione Esecutiva Se il pagamento si è effettuato con una tratta, pagherò on assegno, i quali risultano insoluti, si darà luogo alla possibilità di poter intraprendere una azione esecutiva, che è più rapida della dichiarativa, dato che, da quando si inoltra la domanda si detta l'Autocertificazione ammettendo l'esecuzione e si può procedere al pignoramento dei beni del citato, senza avere la necessità di aspettare che si detti Sentenza.

C Prescrizione

a) Tratta In caso di azione esecutiva del TRAENTE della tratta contro l'accettante e avvallante si prescrive dopo tre anni che si contano dal momento della data di scadenza. Però le azioni del possessore della tratta contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno, contando dalla data del protesto o dichiarazione equivalente, realizzati in tempi utili, o dalla data di scadenza delle tratte con clausole" senza spese"

b) Paghero Nel caso del pagherò , ugualmente alla tratta, l'azione esecutiva si prescrive anch'essa in tre anni dalla data di scadenza.

c) Assegno Se il documento di pagamento fosse un assegno le azioni che corrispondono al portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi, dalla scadenza del termine di presentazione per l'incasso.

REGOLE PER DETERMINARE LA COMPETENZA DEI TRIBUNALI NEL CASO INTERCORRE UNA DOMANDA GIUDIZIALE

Nei casi nei si esercita un'azione giudiziale dichiarativa di domicilio del convenuto.

LA RISERVA DI DOMINIO NELLA COMPRAVENDITA

In ogni contratto si può condizionare l'acquisto della proprietà al pagamento totale del prezzo stipulato. Per cui la riserva di dominio la possiamo definire come quel patto aggiuntivo a un contratto di compravendita in virtù del quale la parte venditrice si riserva il diritto di proprietà dei beni venduti, fino che la parte compratrice abbia pagato il totale del prezzo pattuito, tutto ciò in garanzia del venditore, di modo che possa, nel presupposto di non riscuotere la totalità del menzionato prezzo, rivendicare il pieno dominio e proprietà della merce o bene oggetto della compravendita. Normalmente si applica nella di beni mobili con pagamento a rate.

Per tanto, durante il periodo di validità del contratto con riserva di dominio, il compratore acquisisce unicamente la possessione, uso e usufrutto del bene, però non è proprietario del potere di trasmissione sullo stesso a favore di un terzo, per cui, se prima di finalizzare l'ultimo pagamento esercitasse qualche atto di trasmissione, il venditore proprietario, con pieno diritto potrà esercitare le azioni pertinenti per recuperare la totale proprietà del bene.

Nel caso di inadempimento del compratore, non pagare il prezzo pattuito il venditore ha ugualmente il diritto di recuperare la cosa oggetto del contratto, o ad esigere dal compratore per via giudiziale la quantità del prezzo da pagare, scritto nel contratto stesso.

LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DELLE MERCI

Il 1° agosto 1991 è entrata in vigore l'adesione della Spagna alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di Compravendita Internazionale di Merci, realizzata a Vienna l'11 aprile del 1980

Si verifica quindi l'incorporazione della Spagna all'ordinamento Giuridico Mercantile Uniforme Internazionale e di conseguenza e con decorrenza della data citata, qualsiasi compravendita internazionale di merci nella quale interviene un imprenditore o entità spagnola sarà soggetta al predetto Ordinamento. L'art 1.1 stabilisce che la Convenzione si applicherà ai quei contratti di compravendita di merci tra le parti che abbiano la loro residenza in Stati diversi, quando entrambi Stati abbiano sottoscritto la Convenzione o quando le norme di Diritto Internazionale privato prevedano l'applicazione della Legge di uno Stato contraente.

Viene applicato il criterio d internazionalità ai sensi dell'articolo 1° della Convenzione ai contratti di compravendita civile e commerciali. Il carattere commerciale delle merci sarà quello di cosa mobile corporale e sarà determinata dai requisiti: scopo di vendita e di lucro nella successiva rivendita.

FORMA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLE PARTI

In riferimento alla forma del contratto e alle obbligazioni delle parti, si applicheranno gli stessi criteri della compravendita nazionale. Per quanto riguarda i termini per reclamare, in caso di vizi occulti della merce, il compratore perderá il diritto a richiedere la mancata conformità della merce se non lo comunica al venditore, specificandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale li abbia o avrebbe dovuto scoprirli, e comunque, perderá questo diritto se non lo comunica al venditore entro un periodo di due anni a partire dalla data nella quale la merce si presuppone effettivamente a disposizione del compratore, a meno che questo termine sia incompatibile con il periodo di garanzia contrattuale.

L'estensione a due anni termine di scadenza per comunicare al venditore i difetti rilevati, mette il compratore in una situazione favorevole che, grazie alla reiterazione del principio di autonomia della volontà, può provare a contrarrestare il venditore limitando il termine del contratto.

FORME I PAGAMENTO

Comme nella compravendita nazionale gli strumenti più utilizzati nel commercio internazionale per cancellare gli obblighi di pagamento derivanti dalla compravendita internazionale sono: il bonifico bancario, l'assegno, la tratta e l'ordine di pagamento contro documenti.

Un'altra forma di pagamento molto utilizzata nelle compravendite internazionali è il "credito documentario" nel quale, in sintesi, il compratore richiede alla sua Banca l'apertura di un credito a favore del venditore condizionando il pagamento alla consegna da parte del venditore dei documenti ai quali sono stipulate le condizioni del credito. La banca esaminerá i documenti e in funzione al fatto che apparentemente siano o no conformi ai termini e condizioni stabilite, effettuerá il pagamento.

Per quanto riguarda, l'assegno e il pagherò vedere il punto B della compravendita nazionale.

PATTO DI SOTTOMISSIONE ALLA GIURISDIZIONE E LA FORO COMPETENTE

In qualsiasi contratto di compravendita e importante stabilire la giurisdizione e il foro competente nel caso di inadempimento degli obblighi presi.

Nel caso di compravendita internazionale, come quello nazionale si consiglia di sottomettersi al Tribunale del Luogop della parte acquirente. Nel caso che non si sia pattuito niente in merito, si applicherà la Convenzione di Bruxelles svolta il 27 settembre 1968 per gli Stati membri dell'Unione Europea, relativa alla competenza giudiziale ed esecuzione delle sentenze giudiziarie in materia civile e commerciale e quella di LUGANO DEL 16 SETTEMBRE 1968 CHE ENTRO IN VIGORE NEL NOSTRO PAESE EL 11 DE NOVEMBRE 1994, LE QUALI STABILISCONO ENTRAMBE CHE IN MATERIA DI CONTRATTO, LA COMPETENZA SERA IL TRIBUNALE DEL LUOGO QUALE SI DOVEVA O SI AVREBBE DOVUTO COMPIERE L'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE (CONSEGNA DELLA MERCE E PAGAMENTO DELLA STESSA) CHE NORMALMENTE COINCIDE CON IL DOMICILIO DEL COMPRATORE.

LA CONVENZIONE DI LUGANO SI SVOLSE TRA STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ Europea e gli Stati membri della Associazione Europea di Libero, Scambio (Austria, Filandia, Islandis, Norvegia, Svezia e Svizzera) e si basa sui principi fondamentali identici alla Convezione di Bruxelles del 1968 presa come modello e riprodotte sostanzialmente le disposizioni.

Nell'applicazione delle sopracitate Convezioni internazionali risulta che effettivamente le Sentenza giudiziale (tra le quali bisogna rilevare quelle dettate dai Tribunali Merantili) dettate da uno Stato membro secondo le proprie norme legalmente stabilite, potranno essere richiamate in altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata.

Inoltre le predette Convezioni dispongono di autorità giudiziale competente e di norme processuali che ogni Stato Convezioni menzionate in materia di diritto applicabile.

La convenzione dell'Aia ratificata il 29 aprile 1987 relativa alla notifica o spostamento di documenti giudiziale ed extragiudiziali in materia civile o mercantile svoltasi all'Aia il 5 novembre 1965, HA CARATTERE PRIORITARIO SULLE NORMATIVE INTERNE PROPIE DEGLI STATI. L'importanza di questo particolare sta nel fatto che, la convezione dell'aia prevede la possibilità di rimettere direttamente per posta i documenti giudiziale alle persone che si trovano all'estero, stabilendo con questa modalità di notificazione, prevista nella Convenzione il non intervento dell'Autorità giudiziale.

Dentro gli Stati membri dell'Unione Europea, nei quali si applica Convenzione di Bruxelles, si stabilisce per tanto, un sistema di esecuzione proprio delle Sentenze straniere, semplice e uniforme che ci rinvia al sistema di diritto autonomo di ogni, nel punto di riconoscimento di Sentenza straniera.

Come ultima cosa, disogna fare una semplice menzione sull'esecuzione dei Lodi Arbitrali pronunciati in stati stranieri per i Tribunal di arbitrato, i quali dovranno richiedere l'esecuzione prima davanti il Tribunale Supremo di Madrid, e

posteriormente quando il predetto Tribunale abbia dato validatà al lodo arbitrale, questi si richiameranno davnti al tribunale competende del domicilio della partwe citada in giudizio.